
Deliberazione del Direttore Generale N. 71 del 16/07/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

**Oggetto: Presa d'atto sentenza n. 422/2020- R.G. 19699/2018 Tribunale di Milano – opposizione a D.I. 5507/2018-
A. Manzoni S.p.a. & C. c/AORN – ottemperanza a sentenza - rif. int.32/2018**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Presa d’atto sentenza n. 422/2020- R.G. 19699/2018 Tribunale di Milano – opposizione a D.I. 5507/2018- A. Manzoni S.p.a. & C. c/AORN – ottemperanza a sentenza - rif. int.32/2018

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** in data 12/03/2018 è atto notificato il decreto ingiuntivo n. 5507/2018, RG. 48803/2017, agli atti dell’ufficio legale, promosso dinanzi al Tribunale di Milano da “A. Manzoni spa & C.” (CF. 04705810150) contro l’A.O.R.N., con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 7.660,45, per fatture relative agli anni 2012 e 2015, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo, oltre spese e competenze di giudizio;
- **che**, con deliberazione n. 222 del 09/04/2018, questa Azienda ha conferito incarico legale agli avv.ti Lucrezia Velotti e Anna Sammarco, dell’avvocatura interna, al fine di proporre opposizione al D.I. n. 5507/2018;
- **che** i citati legali hanno provveduto alla costituzione in giudizio presentando formale atto di opposizione al D.I. 5507/2018 depositato in data 19/04/2018;

Considerato

- **che**, con delibera n. 83 del 23/09/2019, questa AORN concedeva all’avv. Sammarco aspettativa di n.6 mesi a decorrere dal 01/10/2019;
- **che**, con determina dirigenziale n. 536 del 23/09/2019, questa AORN perfezionava il collocamento in quiescenza dell’avv. Velotti a decorrere dal 01/01/2020;
- **che** per provvedere opportunamente alla sostituzione formale dei legali interni al fine di garantire continuità difensiva, con deliberazione n. 40 del 15/01/2020, questa Azienda ha conferito mandato ad item al legale interno avv. Chiara Di Biase per l’udienza di precisazione di conclusioni del 16/01/2020;

Preso atto

- **che** con sentenza n. 422/2020 RG. 19699/2018, allegata in copia alla presente, pubblicata il 16/01/2020 e trasmessa in pari data a questa Azienda, il Giudice adito *“dichiara l’inammissibilità dell’eccezione preliminare proposta dall’opponente; accerta che l’opponente [...] è debitrice nei confronti dell’opposta [...] della somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l’opponente [...] a corrispondere somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; condanna”*

Deliberazione del Direttore Generale

l’opponente [...] ha corrispondere all’opposta [...] le spese della fase monitoria da liquidarsi in 800 per compensi e 145,50 per esborsi (già comprensivi di spese generali) oltre iva e cpa e 1.210 euro oltre spese generali, iva e cpa per la fase di merito”;

- **che**, in esecuzione della disposizione del Commissario Straordinario prot. n. 28375/i del 28/10/2019 “Disposizioni per la gestione amministrativa interna degli atti giudiziari e stragiudiziali”, l’ufficio legale – nel trasmettere alle uu.oo.cc. Provveditorato ed Economato e G.E.F. la citata sentenza - ha invitato i Servizi Competenti, con nota prot. n. 1697/i del 17/01/2020, a procedere alla liquidazione degli importi così come statuito in sentenza;
- **che** con nota prot. n. 5981/i del 19/02/2020, la u.o.c. Provveditorato ha ribadito che *“questa U.O.C. è impossibilitata ad adottare provvedimenti in merito, in quanto, come già comunicato con nota prot. n.2326/i del 24/01/2020, i relativi ordini non stati emessi dalla scrivente, ad eccezione di quello relativo alla fattura n. 655199 del 31/10/15 già liquidata con determina dirigenziale n. 34 del 25/01/2019”* e ancora *“questa UOC, in ordine alla presente procedura, non possa fornire ulteriori notizie, né adottare successivi provvedimenti, avendo concluso la propria istruttoria e che a tanto debba provvedere altra Struttura, competente per il pagamento dovuto in ottemperanza alla Sentenza n. 422/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano”*;
- **che**, pertanto, con nota prot. 7982/i del 05/03/2020, questo ufficio ha chiesto al Commissario Straordinario di procedere alla individuazione della Struttura competente alla liquidazione delle somme disposte in sentenza in luogo della uoc Comunicazione e Marketing, all’epoca dei fatti competente per materia;
- **che** a margine della suddetta nota, allegata in copia alla presente, il 05/03/2020 il Commissario Straordinario ha annotato: *“trattasi come è evidente di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, pertanto l’uoc affari legali adotti la delibera di esecuzione e pagamento e il G.E.F. provveda alla sistemazione della debitioria e dunque anche delle fatture”*;

Ritenuto

- **che** per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, sia necessario tutelarla dall’aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all’Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall’adito Tribunale, oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto della sentenza n. 422/2020 RG. 19699/2018, pubblicata il 16/01/2020 e trasmessa in pari data a questa Azienda, con cui il Giudice adito *“dichiara l’inammissibilità dell’eccezione preliminare proposta dall’opponente; accerta che l’opponente [...] è debitrice nei confronti dell’opposta [...] della somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l’opponente [...] a*

Deliberazione del Direttore Generale

corrispondere somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; condanna l’opponente [...] a corrispondere all’opposta [...] le spese della fase monitoria da liquidarsi in 800 per compensi e 145,50 per esborsi (già comprensivi di spese generali) oltre iva e cpa e 1.210 euro oltre spese generali, iva e cpa per la fase di merito”;

2. **di** prendere atto della nota prot. n. 5981/i del 19/02/202 della u.o.c. Provveditorato, con cui comunica che *“questa U.O.C. è impossibilitata ad adottare provvedimenti in merito, in quanto, come già comunicato con nota prot. n.2326/i del 24/01/2020, i relativi ordini non sono stati emessi dalla scrivente, ad eccezione di quello relativo alla fattura n. 655199 del 31/10/15 già liquidata con determina dirigenziale n. 34 del 25/01/2019”* e ancora *“questa UOC, in ordine alla presente procedura, non possa fornire ulteriori notizie, né adottare successivi provvedimenti, avendo concluso la propria istruttoria e che a tanto debba provvedere altra Struttura, competente per il pagamento dovuto in ottemperanza alla Sentenza n. 422/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano”*;
3. **di** prendere atto, altresì, della annotazione a margine della nota prot. 7982/i del 05/03/2020 del Commissario Straordinario, che scrive :*“trattasi come è evidente di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, pertanto l’uoc affari legali adotti la delibera di esecuzione e pagamento e il G.E.F. provveda alla sistemazione della debitioria e dunque anche delle fatture”*;
4. **di** liquidare in favore di “A. Manzoni spa & C.” (CF. 04705810150) la somma complessiva di € 12.705,53, di cui:
 - € 6.503,75 a titolo di quota capitale, statuita in sentenza;
 - € 3.749,96 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, statuiti in sentenza, e specificati nel calcolo del legale di parte attrice, allegato alla presente in formato “istruttoria”;
 - € 2.451,82 per spese della fase monitoria da liquidare in 800 per compensi e 145,50 per esborsi (già comprensivi di spese generali) oltre iva e cpa e 1.210 euro oltre spese generali, iva e cpa per la fase di merito”, specificati nel calcolo del legale di parte attrice, allegato alla presente in formato “istruttoria”;
5. **di** imputare la spesa complessiva di € 12.705,53 sul "Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento" n. 2020201600, previa emissione e presentazione della fattura;
6. **di** dare mandato alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di eseguire la sentenza e, previa verifica che le somme statuite in sentenza non siano state già diversamente prelevate, di pagare gli importi di cui al capo - 4;
7. **di** trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla “A. Manzoni spa & C.” (CF. 04705810150);
8. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 422/2020 RG. 19699/2018, pubblicata il 16/01/2020 e trasmessa in pari data a questa Azienda, con cui il Giudice adito *"dichiara l'inammissibilità dell'eccezione preliminare proposta dall'opponente; accerta che l'opponente [...] è debitrice nei confronti dell'opposta [...] della somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opponente [...] a corrispondere somma di 6.503,75 euro oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo; condanna l'opponente [...] a corrispondere all'opposta [...] le spese della fase monitoria da liquidarsi in 800 per compensi e 145,50 per esborsi (già comprensivi di spese generali) oltre iva e cpa e 1.210 euro oltre spese generali, iva e cpa per la fase di merito";*
- **PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 5981/i del 19/02/202 della u.o.c. Provveditorato, con cui comunica che *"questa U.O.C. è impossibilitata ad adottare provvedimenti in merito, in quanto, come già comunicato con nota prot. n.2326/i del 24/01/2020, i relativi ordini non stati emessi dalla scrivente, ad eccezione di quello relativo alla fattura n. 655199 del 31/10/15 già liquidata con determina dirigenziale n. 34 del 25/01/2019"* e ancora *"questa UOC, in ordine alla presente procedura, non possa fornire ulteriori notizie, né adottare successivi provvedimenti, avendo concluso la propria istruttoria e che a tanto debba provvedere altra Struttura, competente per il pagamento dovuto in ottemperanza alla Sentenza n. 422/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano";*
- **PRENDERE ATTO**, altresì, della annotazione a margine della nota prot. 7982/i del 05/03/2020 del Commissario Straordinario, che scrive: *"trattasi come è evidente di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, pertanto l'uoc affari legali adotti la delibera di esecuzione e pagamento e il G.E.F. provveda alla sistemazione della debitioria e dunque anche delle fatture";*
- **LIQUIDARE** in favore di "A. Manzoni spa & C." (CF. 04705810150) la somma complessiva di € 12.705,53, di cui:
 - € 6.503,75 a titolo di quota capitale, statuita in sentenza;
 - € 3.749,96 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, statuiti in sentenza, e specificati nel calcolo del legale di parte attrice, allegato alla presente in formato "istruttoria";
 - € 2.451,82 per spese della fase monitoria da liquidare in 800 per compensi e 145,50 per esborsi (già comprensivi di spese generali) oltre iva e cpa e 1.210 euro oltre spese generali, iva e cpa per la fase di merito", specificati nel calcolo del legale di parte attrice, allegato alla presente in formato "istruttoria";
- **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 12.705,53 sul "Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento" n. 2020201600, previa emissione e presentazione della fattura;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

- **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di eseguire la sentenza e, previa verifica che le somme statuite in sentenza non siano state già diversamente prelevate, di pagare gli importi di cui al capo - 4;
- **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla “A. Manzoni spa & C.” (CF. 04705810150);
- **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

Presa d'atto sentenza n. 422/2020- R.G. 19699/2018 Tribunale di Milano – opposizione a D.I. 5507/2018- A. Manzoni S.p.a. & C. c/AORN – ottemperanza a sentenza - rif. int.32/2018

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.705,53

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento da scomputare dal preventivo di spesa
che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/07/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri